

NOVITA' LEGISLATIVE

RITENUTA SUI BONIFICI 36% e 55% : RIDUZIONE AL 4%

E' stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati dagli esecutori dei lavori di ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico.

La nuova percentuale si applica ai bonifici effettuati dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della manovra economica (articolo 23, comma 8, del decreto legge n. 98/2011) e modifica la misura della trattenuta, introdotta dal 1° luglio 2010, sui pagamenti che devono obbligatoriamente essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, al fine di consentire al committente dei lavori la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sugli interventi per il risparmio energetico.

La ritenuta viene applicata dalla banca o dalla posta in cui viene accreditato il pagamento, vale a dire da quella dell'impresa che ha effettuato i lavori.

Considerando che la banca o la posta che effettua la ritenuta non conosce l'importo dell'Iva compreso nel bonifico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta, è forfettariamente calcolata, scorpendo dall'importo del bonifico ricevuto l'aliquota Iva del 20%, anche se in fattura è stata applicata un'aliquota diversa.

Si ricorda che nei casi in cui sussiste l'obbligo di applicare la nuova ritenuta, i committenti devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d'acconto a essi applicabili, cioè quella del 20% (se il prestatore è un professionista) o del 4% (se il committente è un condominio), in quanto la normativa speciale della nuova ritenuta, ora del 4%, prevale su quella generale.

DETRAZIONE 36% : SEMPLIFICAZIONI

Il decreto sviluppo (d.l. n.70/2011 convertito con la legge n. 106 del 12 luglio 2011) ha eliminato, con effetto dal 14 maggio 2011, l'obbligo, da parte dei beneficiari della detrazione del 36%, di inviare preventivamente al Centro operativo di Pescara la comunicazione contenente la data dell'inizio dei lavori.

Si ricorda che non è stato abolito l'obbligo della notifica preliminare all'Asl (d.lgs.n 81/2008 – sicurezza sul lavoro):

DETRAZIONI 36% e 55%: COSTO DEL LAVORO

A partire dal 14 maggio 2011, nelle fatture emesse nei confronti dei soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie o del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, non si deve più indicare obbligatoriamente il costo della manodopera impiegata nell'esecuzione dei lavori. La semplificazione è contenuta nel decreto Sviluppo (d.l. n. 70/2011).

MINIMI: IMPOSTA AL 5% PER LE NUOVE ATTIVITA'

La manovra economica (articolo 27 del d.l. n.98/2011, convertito dalla legge n.111/2011) ridisegna dal 2012 il regime dei minimi per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, un'arte o una professione.

Il nuovo regime dei minimi prevede più vincoli del passato per l'accesso ed è riservato soltanto ai soggetti che avviano l'attività o l'hanno già avviata a partire dal 1° gennaio 2008. Il regime si applica nell'anno di inizio dell'attività e nei quattro anni successivi.

Non è richiesta un'età minima o massima. I giovani sono stati però agevolati, prevedendo l'applicazione più estesa nel tempo. La regola generale è che ora i nuovi minimi non possano durare complessivamente più di cinque anni, ma la deroga è che si potrà andare anche oltre, fino al compimento del 35° anno di età. Se, ad esempio, un professionista inizia l'attività nel 2010, all'età di 25 anni, potrà fruire del regime fino al 2020 (anziché fino al 2014).

Per il nuovo regime dei minimi è previsto un forte sconto sull'aliquota Irpef.

L'imposta sostitutiva sul reddito, determinato in base al criterio di cassa, passa infatti dall'attuale 20% al 5%.

Le ulteriori nuove condizioni previste per l'accesso al regime sono:

- non aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'arte o professione o un'attività d'impresa, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali.
- non proseguire l'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa la collaborazione coordinata e continuativa), fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- non proseguire un'attività d'impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell'anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori a 30mila euro.

L'articolo 27 del d.l. n. 98/2011 richiama espressamente l'intera normativa che disciplina il regime dei "vecchi" minimi. Restano, pertanto, applicabili anche gli altri requisiti

attualmente previsti che vanno rispettati nel corso della vigenza del regime: conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; non effettuare cessioni all'esportazione; non sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto. L'ulteriore condizione della mancata acquisizione, nel triennio precedente, di beni strumentali di ammontare complessivo superiore a 15mila euro dovrebbe applicarsi solo a partire dal quarto anno di attività.

E' da ricordare che sono esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che: non sono residenti, partecipano a società di persone, associazioni professionali o Srl "trasparenti"; si avvalgono di regimi speciali Iva; effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

RITARDI MINIMI NEI VERSAMENTI DEI TRIBUTI : RIDUZIONE SANZIONI

Il comma 31 dell'art. 23 del dl n.98/2011, che modifica l'art. 13 del d.lgs. n.471/97 ha ridotto la sanzione per i ritardi minimi nel versamento di tributi: fino a 14 giorni dalla scadenza del termine, la sanzione ordinaria del 30% è ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo ossia al 2% giornaliero. Resta ferma, inoltre, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione a un decimo, e dunque allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA : NUOVI LIMITI

Il d.l. n.70/2011 ha ampliato il numero dei soggetti che possono tenere la contabilità semplificata. Il decreto ha innalzato i limiti previsti dall'articolo 18 del Dpr n.600/73 al fine di individuare le imprese minori, vale a dire quelle imprese, ammesse alla semplificazione, che determinano l'imponibile fiscale in base alle regole di cui all'articolo 66 del Tuir.

In pratica il d.l. n.70/2011 (articolo 7, comma 2, lettera m) ha previsto le seguenti variazioni:

- per le imprese che prestano servizi la precedente soglia di ricavi, pari a 309.874,14 euro, è stata elevata a 400mila euro;
- per le imprese che svolgono altre attività il precedente limite, pari a 516.456,90 euro, è stato innalzato a 700mila euro.

RIVALUTAZIONE TERRENI EDIFICABILI E PARTECIPAZIONI

L'articolo 7 del d.l. Sviluppo riapre i termini della rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate (articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.448). Come nella precedente rivalutazione rimangono invariate le aliquote dell'imposta sostitutiva previste nella misura del 4% per i terreni (agricoli ed edificabili) e per le partecipazioni qualificate e del 2% per le partecipazioni non qualificate.

I beni devono essere posseduti al 1°luglio 2011, mentre l'asseverazione della perizia nonché il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata devono essere effettuati entro il 30 giugno 2012. L'asseverazione delle perizia deve essere fatta presso il Tribunale oppure presso un notaio.

Come nella precedente rivalutazione la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA - "SPESOMETRO"

Si ricorda che il 1° luglio 2011 è entrato in vigore l'obbligo di acquisire i dati delle operazioni di valore superiore a 3.600 euro (iva compresa) effettuate nei confronti dei consumatori finali e per le quali non è stata emessa fattura.

Tali operazioni andranno poi comunicate analiticamente e telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Il decreto legge n. 70/2011 ha esonerato da tale obbligo le operazioni effettuate qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti.

Pertanto, se il pagamento è eseguito con tali mezzi "esteri", rimane l'obbligo di comunicazione dell'operazione.